

Comune di Cattolica

**OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA
LOTTA ANTIPARASSITARIA NEL COMUNE DI CATTOLICA**

L'anno **2017**, il giorno **7** (Sette) del mese di **MARZO**, presso la Residenza
Comunale, in Cattolica, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge, tra:

- il Dott. Arch. **Alessandro Costa** nato a Recanati (MC) il 28.01.1970 codice fiscale
CSTLSN70A28H211V, in qualità di dirigente del Settore 2 - Urbanistica, LL.PP e
Ambiente, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Cattolica, C.F. e P.Iva
00343840401, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.
267, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 2 del 19.01.2017, Prot.2312;

e

- il Dott. **Bruno Bianchini**, nato a Riccione (RN), il 23.08.1962, in qualità di legale
rappresentante della GEAT S.p.a., con sede in Riccione, Via Lombardia 17, C.F. e
P.IVA 02418910408, iscritta al Registro delle Imprese di Rimini al N. RN014-
16854, R.E.A.: 261957, autorizzato da verbale del Consiglio di Amministrazione del
_____, di seguito "Gestore";

PREMESSO

Che il Comune di Cattolica è socio di GEAT S.p.A. con una quota di capitale pari al
0.07 % e che sulla medesima GEAT S.p.A. esercita un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi ed uffici;

Registro n. 171/2017

Che il Comune di Cattolica già intrattiene con GEAT S.p.A. rapporti inerenti l'affidamento di servizi strumentali (oggi servizi di interesse generale e di interesse economico generale);

Che anche il servizio di lotta antiparassitaria reso a favore dell'ente locale rientra nella categoria dei servizi strumentali (oggi servizi di interesse generale e di interesse economico generale);

Che l'oggetto sociale di GEAT S.p.A. prevede, tra l'altro, anche il servizio di lotta antiparassitaria;

Che GEAT S.p.A. ha presentato una offerta tecnico-economica per la gestione del servizio di lotta antiparassitaria a favore del Comune di Cattolica, giudicata congrua e soddisfacente sia sotto il profilo economico che tecnico;

Che conseguentemente il Comune di Cattolica ha deciso di affidare la gestione di detto servizio alla propria società partecipata GEAT S.p.A.;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 -OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il Comune affida al Gestore, che accetta, la gestione, per tutta la durata del presente contratto, del servizio di lotta antiparassitaria nel Comune di Cattolica come specificato nel successivo comma 1.2. e nel successivo articolo 2).

1.2. Il servizio consiste in: Derattizzazione; Dezanzarizzazione e Lotta alla Zanzara Tigre; Trattamento HACCP nelle scuole comunali con mensa o area sporzionamento cibi; Difesa verde pubblico; Demuscazione e dezanzarizzazione nelle aree a rischio; Disinfestazione e disinfezione su segnalazione; Trattamenti per la prevenzione della legionella nelle scuole; Tutte le attività meglio descritte nel Disciplinare Tecnico Servizio Integrato di Lotta Antiparassitaria depositato in atti.

Registro n. 171/2017

ART. 2 -CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

2.1 Il Gestore si obbliga a predisporre ed organizzare il servizio lotta antiparassitaria sull'intero territorio comunale secondo quanto previsto nell'allegato Disciplinare Tecnico Servizio Integrato di Lotta Antiparassitaria; provvedere alla gestione del servizio di cui sopra ad essa affidato assicurando la assoluta continuità dello stesso, fatte salve dimostrate cause di forza maggiore; adeguare progressivamente la qualità del servizio alle norme di legge ed agli obiettivi di gestione; sollevare il Comune da ogni azione di responsabilità per danni che dovessero derivare a seguito della gestione del servizio o dalla esecuzione di opere inerenti lo stesso scopo; provvedere alla eventuale estensione del servizio come da programma e corrispettivo da concordare con il Comune.

ART. 3 -CARATTERISTICHE E FREQUENZA DEL SERVIZIO

3.1 Per quanto concerne le caratteristiche e la frequenza del servizio, il Gestore si impegna sin da ora ad osservare l'allegato Disciplinare Tecnico Servizio Integrato di Lotta Antiparassitaria.

ART. 4 -DURATA

4.1 La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della stipula sino al 31.12.2021, salvo il caso di revoca o di risoluzione contrattuale ai sensi dei successivi articoli 11) e 12) della presente convenzione.

ART. 5 -OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

5.1 La gestione dei servizi oggetto della presente convenzione verrà effettuata dal Gestore a proprio nome, conto e rischio, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Registro n. 171/2017

5.2 Il Gestore risponderà interamente per ogni difetto di mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi nonché dei conseguenti danni a persone o cose per l'intera durata della convenzione, sollevando il Comune ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

5.3 Il Gestore, contestualmente all'affidamento del servizio, dovrà avere stipulato idonea polizza assicurativa RCT ed RCO, producendo copia al Comune.

5.4 Tutte le attività e tutti gli incrementi di beni che si renderanno necessari per l'espletamento del servizio dovranno essere programmati dal Gestore e le relative attività potranno essere eseguite direttamente dallo stesso o appaltate a ditte in possesso dei necessari requisiti, anche nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

5.5 Il Gestore nell'espletamento del servizio concesso dovrà sempre osservare e far osservare le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza della esecuzione del servizio previsto con il presente atto.

5.6 Qualora nell'esecuzione del servizio il Gestore danneggiasse opere di terzi, dovrà provvedere al risarcimento dei danni.

ART. 6 -CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO

6.1 Il servizio di cui alla presente convenzione dovrà essere continuo, salvo il caso di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 C.C..

6.2 Il Gestore provvederà ad organizzare un servizio operativo 24 ore su 24 (c.d. servizio di reperibilità) per la ricezione di segnalazioni telefoniche di richieste di interventi di somma urgenza.

ART. 7 -CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Registro n. 171/2017

7.1 Le parti danno atto che il corrispettivo a carico del Comune, per i servizi indicati all'articolo 1) e all'articolo 2) della presente convenzione, e come specificati nell'allegato Disciplinare Tecnico Servizio Integrato di Lotta Antiparassitaria, relativamente all'anno 2017, è fissato in €. **91.550,00** più IVA al 22%.

7.2 L'erogazione del corrispettivo, da parte del Comune, avverrà in quattro rate trimestrali anticipate a decorrere dal mese di Gennaio.

ART. 8 -AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

8.1 Il corrispettivo sarà determinato annualmente, in via anticipata, tenendo conto della qualità dei servizi da rendere, delle aspettative future, delle opere da eseguire, dei costi di gestione, degli oneri finanziari attribuiti, in modo che sia garantita la copertura integrale dei costi di esercizio e del capitale di investimento

8.2. Per l'anno 2017 il corrispettivo per i servizi di cui al punto 1) è stato determinato nell'entità prevista dall'articolo 7).

8.3. Per gli anni successivi, le variazioni annue del corrispettivo dovranno tenere conto del: tasso di variazione medio annuo di svalutazione monetaria riferito ai dodici mesi precedenti; attuazione di nuovi investimenti e dell'incidenza delle quote di ammortamento; entità delle variazioni dei costi operativi gestionali; recupero annuo di produttività; estensione e modifiche della qualità del servizio.

8.4 L'aggiornamento del corrispettivo dovrà dalle Parti essere definito entro il 31 Ottobre di ogni anno con effetto dal 1° Gennaio successivo.

ART. 9 -SEPARAZIONE CONTABILE

9.1 Il Gestore, per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione del servizio, si obbliga a predisporre un'idonea separazione contabile, per centri di costo, al fine di: conoscere i costi effettivi con il supporto di informazioni veritiere; vincolare

Registro n. 171/2017

l'impresa ad operare nel modo più efficiente; realizzare condizioni di trasparenza nell'organizzazione dei servizi.

ART. 10 -VERIFICHE SULL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA

10.1 Il Comune, avvalendosi di tecnici anche esterni alla struttura comunale, può in qualunque momento effettuare visite e sopralluoghi nella sede del Gestore e nei luoghi in cui viene svolto il servizio, con particolare riferimento alla condizione di operatività, di efficienza e di sicurezza degli impianti dell'azienda.

10.2 Il Gestore assicura la massima collaborazione e disponibilità affinché il Comune possa adeguatamente svolgere la propria funzione di controllo in ordine a documenti, opere e impianti attinenti il servizio oggetto del contratto.

10.3 Il Comune, ove riscontri deficienze o anomalie nell'erogazione del servizio, dovrà diffidare il Gestore e, qualora questo non ottemperi ai rilievi formulati, viene riconosciuto al Comune il potere di attuare gli opportuni provvedimenti per ripristinare il regolare svolgimento, ivi compresa la facoltà di fare eseguire, a spese del Gestore, i lavori ritenuti all'uopo necessari.

ART. 11 -SCADENZA DEL CONTRATTO

11.1 Le attrezzature e le dotazioni patrimoniali di proprietà del Gestore, alla scadenza della presente convenzione, dovranno essere trasferite al nuovo Gestore che dovrà corrispondere al Gestore uscente un rimborso determinato con i criteri di cui all'art.24, comma 4, lett. a) e b) del R.D.2578/1925.

ART. 12 -REVOCA

12.1 E' attribuita al Comune la facoltà di revocare l'affidamento del servizio al Gestore per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di bilancio, tali da rendere la prosecuzione del rapporto non conforme alle finalità pubbliche.

Registro n. 171/2017

12.2 Il Comune dovrà adeguatamente motivare il provvedimento di revoca dell'affidamento. La revoca comporta la restituzione al Comune dei beni mobili e immobili di proprietà del Gestore, necessari e funzionali all'espletamento del servizio, nonché dei beni concessi in uso o in comodato.

12.3 Il Comune dovrà subentrare nei contratti che il Gestore ha in corso con i terzi per l'esecuzione del servizio.

12.4 La revoca del contratto comporta il trasferimento al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili strettamente funzionali all'espletamento del servizio, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi dell'art.24, comma 4, lett. a) e b) del R.D.2578/1925.

12.5 Il Gestore deve assicurare la continuità del servizio fino all'atto dell'assunzione dei servizi da un altro Gestore o dal Comune in economia.

ART. 13 -RISOLUZIONE CONTRATTUALE

13.1 Il Comune potrà chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

il Gestore risulti imputabile di gravi violazioni agli obblighi contrattuali senza che ad essi venga posto tempestivamente rimedio; lo stato di liquidazione del Gestore, sentenza dichiarativa di fallimento o altra procedura concorsuale, nonché quant'altro previsto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile.

13.2 L'inadempienza riscontrata deve essere contestata dal Comune in modo dettagliato al Gestore, con l'intimazione alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. Il Gestore, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare deduzioni alle violazioni contestate, sia in merito alla gravità delle medesime che alla relativa imputabilità.

13.3 Qualora il Gestore si dimostri inadempiente e non cessi il proprio

Registro n. 171/2017

comportamento, il Comune può richiedere la risoluzione del contratto in base alle norme del codice civile, oltre il risarcimento dei danni.

13.4 La risoluzione del contratto comporta il trasferimento al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili strettamente funzionali all'espletamento del servizio, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi dell'art.24, comma 4, lett. a) e b) del R.D.2578/1925.

13.5 Il Comune potrà trattenere una equa somma a garanzia dei danni procurati dal Gestore in dipendenza del grave inadempimento che ha dato origine alla procedura di risoluzione contrattuale. I beni di cui al punto precedente dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

13.6 Il Comune potrà subentrare nei contratti che il Gestore ha in corso con i terzi per l'esecuzione del servizio.

13.7 Il Gestore dovrà assicurare la continuità del servizio anche nel caso in cui sia dichiarata la risoluzione fino all'atto dell'assunzione dei servizi o da un altro Gestore o dal Comune in economia.

ART. 14 -CLAUSOLE VARIE

14.1 Il Comune pone gratuitamente a disposizione del Gestore i dati, le informazioni, i progetti e i documenti utili per la gestione del servizio di cui alla presente convenzione, impegnandosi a fornire successivamente anche gli aggiornamenti degli stessi.

14.2 Il Comune assicura l'impiego della Vigilanza Urbana finalizzato al rispetto, nell'ambito territoriale di competenza, del regolare espletamento dei servizi, anche emettendo apposite Ordinanze.

Registro n. 171/2017

14.3 Il Comune comunicherà con congruo anticipo al Gestore le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio, anche acquisendone parere non vincolante.

14.4 Qualora si verificano casi straordinari, o qualora il Comune decida di richiedere al Gestore di estendere e/o potenziare il servizio a standard superiori rispetto a quelli previsti dalla presente convenzione, le parti concorderanno maggiorazioni infrannuali al corrispettivo definito.

ART. 15 –FORO COMPETENTE

15.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione al presente contratto, verranno risolte con spirito di accordo bonario; nel caso di perdurare del disaccordo, è esclusivamente competente il Foro di Rimini.

ART. 16 –ATTI RICHIAMATI

16.1 Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo e depositati agli atti del Comune, i seguenti atti:

- Delibera di CC n. 90 del 19.12.2016 di approvazione del Contratto e del Disciplinare Tecnico;

- Delibera di G.C. n. 37 del 17.02.2017 e Determina Dirigenziale n. 151 del 07.03.2017 di impegno di spesa per l'anno 2017;

–Disciplinare Tecnico Servizio Integrato di Lotta Antiparassitaria.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1 Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo

Registro n. 171/2017

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 18 –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

18.1 Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico del Gestore.

18.2 Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle vigenti disposizioni in materia.

18.3 Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

GEAT S.p.a.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

IL PRESIDENTE

Urbanistica, LL.PP e Ambiente

(Bruno Bianchini)

(Alessandro Costa)